



STATUTO

PER LA MEDAGLIA DEL MERITO MILITARE E CIVILE

22 marzo 1860

Il Consiglio Sovrano della Repubblica di S. Marino:

considerando che in ogni Stato ben ordinato un onorevole segno esteriore contraddistingue l'anzianità nel militare servizio, e che ciò può riuscire proficuo anche in questa Repubblica, in ispecie quando prendasi di mira l'anzianità non disgiunta dalla fedeltà e dallo zelo, o la sola benemerenzza militare eziandio, sebbene non accompagnata da rigorosa anzianità,

Ha decretato e decreta:

1.- Viene istituita una medaglia di anzianità per il merito militare.

2.- Questa medaglia è di forma ottagonale, con l'arma dello Stato da una parte, col motto intorno: Repubblica di S. Marino e con la parola Anzianità dall'altra, in mezzo ad una ghirlanda di quercia. Si porta alla parte sinistra del petto, sospesa ad un serico nastro celeste tagliato da un sottile filetto rosso, longitudinale, presso ciascun orlo.

3.- La medesima è di tre classi, d'oro, d'argento e di rame.

4.- Nel Consiglio Sovrano risiede esclusivamente il dritto di conferirla.

5.- La medesima non si conferisce che per grazia, dietro proposta dell'Ecc.ma Reggenza.

Il Comandante superiore delle Milizie ha pure il diritto, sempre per l'organo dell'Ecc.ma Reggenza, di proporre i conferimenti, quando però questi riguardino ufficiali o militi in attività di servizio nella Repubblica.

6.- Il titolo per conseguire una tale distinzione, si è quello di aver apportato degli utili e rilevanti servigi militari al Governo, od essersi reso benemerito in particolar modo delle sue milizie.

La diversa natura e grado de'servigi o benefizi ottenuti, servirà al Consiglio Sovrano di norma al relativo conferimento della Medaglia di 1a, 2a e 3a classe.

7.- La medaglia, conferita per i titoli menzionati nel precedente articolo, si porta voltata dal lato Anzianità.

8.- La medaglia, di cui sopra è parola, viene eziandio destinata in casi speciali alla retribuzione di ogni importante servizio (abbenchè non militare), che venisse reso al Governo,

o all'umanità, alle scienze od alle arti, e che fosse giudicato non abbastanza degno per essere ricompensato con la Croce dell'Ordine di S. Marino.

In questi casi, invece della parola Anzianità, la medaglia porterà al rovescio l'altra Merito.

9.- La medaglia, conferita per i titoli menzionati nel precedente articolo, si porta voltata dal lato dello stemma.

10.- La degradazione, o sospensione di un insignito della medaglia sammarinese, avrà luogo giusta le norme prescritte dalle leggi penali di questa Repubblica, quando anche il reato corrispondente alla pena considerata nelle suddette leggi, sia stato commesso all'estero, ed all'estero sia stato irretrattabilmente condannato il colpevole.

La Reggenza a questo fine dovrà presentare al Sovrano Consiglio un voto di proposito.

(N.B. - Dietro la pubblicazione del nuovo Codice penale 15 settembre 1865, la sospensione avrà luogo in base agli Art,183 e seguenti del medesimo).